

Inclusione studenti con disabilità

NELLE DELEGHE ATTUATIVE DELLA 107

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 aprile 2017, ha approvato otto delle nove deleghe previste nel comma 181 della legge 107/2015. Non è stata attuata quella relativa alla revisione del Testo Unico delle norme sulla scuola, che il Governo intende comunque riproporre. Nella loro definitiva formulazione i decreti vedono accolte, rispetto ai testi licenziati in prima lettura, buona parte delle osservazioni prodotte nel corso delle audizioni e in sede di confronto al Miur dalla Cisl Scuola e dagli altri sindacati e associazioni. Ciò non basta a risolvere interamente tutte le criticità, in gran parte derivanti dall'impostazione della legge da cui le deleghe promanano, e sarà pertanto necessario premere affinché ulteriori passi in avanti possano compiersi nella fase di implementazione successiva, legata alla concreta operatività di quanto contenuto nei decreti. La raccolta completa dei decreti delegati, corredata da un'ampia documentazione, è disponibile sul nostro sito internet (www.cislscuola.it), cui facciamo rinvio per quanti volessero prenderne visione. In questo numero di Scuola e Formazione affrontiamo nello specifico due dei provvedimenti di maggior rilievo, riservandoci di proporre nel numero successivo gli approfondimenti su altri decreti. Di seguito ci soffermiamo su quello riguardante l'inclusione degli studenti con disabilità, mentre in altra parte della rivista Giuseppe Cosentino, già Capo Dipartimento Istruzione del

Miur, commenta il decreto sul reclutamento del personale docente della scuola secondaria.

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (art. 1, c. 180, 181, lett. c, L. 107/2015)

Il decreto legislativo sull'inclusione scolastica introduce importanti novità circa la scolarizzazione degli alunni con disabilità e reca diverse disposizioni che modificano le modalità di certificazione e documentazione, di formazione degli organici, di organizzazione del servizio sul territorio. I limiti della delega non hanno consentito tuttavia di estendere l'intervento a differenti forme di disagio o di bisogno educativo speciale.

Alcune indicazioni del decreto si intrecciano con altri interventi delegati, soprattutto con la riforma della formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria e con la delega relativa al diritto allo studio. Rispetto a quest'ultima il testo del decreto sull'inclusione presenta analoghe criticità: la mancanza di definizione di livelli essenziali di prestazione, il profilo sfumato delle responsabilità degli Enti locali, i processi di decentramento (a costo zero) verso le strutture di Ambito, l'attenzione ossessiva al contenimento degli oneri per la finanza pubblica.

La documentazione per l'inclusione

La Certificazione e il Profilo di funzionamento costituiranno

i documenti propedeutici alla predisposizione del Progetto individuale e del Piano educativo individualizzato. Con successivo decreto, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, dovranno essere definiti i criteri per la redazione della Certificazione e del Profilo di funzionamento, con il condivisibile obiettivo di giungere, previa intesa in sede di Conferenza unificata, all'individuazione di parametri uniformi a livello nazionale.

Purtroppo le procedure per ottenere la documentazione necessaria all'inclusione non sono state semplificate, come sarebbe stato opportuno. Le famiglie dovranno avere interlocuzioni con soggetti diversi e in tempi successivi. Infatti, ottenuta la Certificazione di disabilità redatta dalla Commissione medica integrata con sanitari scelti tra specialisti in pediatria e neuropsichiatria infantile, i genitori dovranno trasmetterla all'Unità di valutazione multidisciplinare, all'Ente locale competente e all'Istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del Piano Educativo Individualizzato (Pei).

Il profilo di funzionamento, stilato dall'unità di valutazione multidisciplinare secondo la classificazione Icf, sostituirà a decorrere dal primo gennaio 2019 la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Il progetto individuale è re-

Inclusione studenti con disabilità

dato dall'Ente locale anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche mentre il Pei è elaborato e approvato dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali che interagiscono con l'alunno. La connessione tra questi due ultimi documenti è sottolineata dal decreto, tanto che il Pei è parte integrante del Progetto individuale, con il quale interagisce, individuando anche modalità di coordinamento degli interventi.

Ulteriore documento che viene richiamato nel decreto è il Piano per l'inclusione, predisposto dalle Istituzioni scolastiche per definire modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse e per la programmazione di interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione. Il livello di inclusività del Piano sarà oggetto del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, secondo una serie di criteri elencati all'art. 4.

Un nuovo soggetto: il Git

Il decreto riscrive l'art. 15 della legge 104/1992, intervenendo su composizione e compiti dei gruppi per l'inclusione scolastica. Saranno comunque necessarie ulteriori indicazioni operative per coordinare le modifiche effettuate con l'attuale organizzazione sul territorio, anche per non disperdere il patrimonio di competenze che negli anni si è consolidato.

Dal primo settembre 2017 sarà operativo presso ogni Usr il Gruppo di Lavoro Inter istituzionale Regionale (Glir); in ogni istituzione scolastica opererà

invece il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (Gli).

Dal primo gennaio 2019 avremo però anche un livello intermedio. In ogni Ambito territoriale sarà costituito il Gruppo di Inclusione Territoriale (Git). Le modalità di funzionamento del Git saranno definite con decreto del Miur ma già sappiamo che il Gruppo sarà presieduto da un dirigente tecnico o scolastico e composto da tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e tre docenti (scuola dell'infanzia, primo e secondo ciclo di istruzione), nominati con decreto dell'Usr.

La principale novità è nel fatto che il Git riceverà dai dirigenti scolastici le richieste di sostegno didattico, le verificherà e formulerà la relativa proposta per l'assegnazione all'Usr.

In sostanza il Git si pone come organo tecnico intermedio tra scuole e Usr. Dovrà verificare la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata dalle istituzioni scolastiche, confermando così la tendenza a fare dell'Ambito una vera e propria unità amministrativa, verso la quale decentrare compiti prima attribuiti ad altri livelli. Preoccupa la frammentazione che potrebbe derivare dalla parcellizzazione dell'attuale lavoro del Glip nella miriade degli ambiti territoriali. L'introduzione del Git sembra essere orientata non tanto alla semplificazione delle procedure per l'assegnazione delle ore di sostegno, quanto ad un disegno di natura amministrativa più generale, volto a modificare gli attuali assetti di *governance* a livello territoriale.

Docenti di sostegno e formazione del personale

Gli interventi che interessano i profili professionali del personale scolastico sono rilevanti. All'art. 11 sono istituite *sezioni* per il so-

stegno didattico: la figura del docente di sostegno viene ridisegnata in termini sostanziali attraverso l'istituzione, nell'ambito dei ruoli regionali previsti dal comma 66 della legge 107, di "sezioni dei docenti per il sostegno didattico".

Rispetto alla formulazione presentata alle Commissioni parlamentari, è stata però eliminata la previsione del vincolo alla permanenza decennale dopo l'assunzione a tempo indeterminato. È stata così evitata una significativa limitazione alla mobilità professionale legata all'assunzione in un ruolo specifico, sia pure ridefinito per "sezioni", ben più ampia del vincolo quinquennale attualmente esistente e relativo non all'appartenenza ad un ruolo ma allo svolgimento di una attività.

All'art. 12 il decreto interviene solo sulla formazione iniziale dei docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria, giacché la formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria è stata affidata ad altra specifica delega.

Il decreto sancisce che per l'insegnamento su posti di sostegno è necessario il titolo di specializzazione. Secondo il testo del decreto, la specializzazione viene conseguita con un corso annuale in pedagogia e didattica speciale, con l'acquisizione di 60 Cfu, di cui almeno 12 sono di tirocinio (300 ore). Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Sono riconosciuti i Cfu eventualmente conseguiti in relazione ad insegnamenti e a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al

sostegno e all'inclusione.

Il testo non prevede una fase transitoria né il riconoscimento tra i crediti di tirocinio dell'esperienza professionale svolta senza specializzazione nelle supplenze su posti di sostegno. Comunque la regolamentazione delle modalità attuative e organizzative del corso è rinviata ad un decreto Miur, decreto con il quale saranno meglio definite le condizioni operative.

Le specializzazioni sul sostegno già acquisite ai sensi della normativa sino ad oggi vigente dovranno evidentemente conservare validità per l'insegnamento sui posti di sostegno.

Il rafforzamento sugli aspetti formativi e di competenza specifica è perseguito anche mediante l'intervento sulla formazione in servizio di tutto il personale. Mentre saranno definite azioni di formazione anche per i dirigenti scolastici, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) la formazione sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica, diviene obbligatoria. Occorrerà approfondirne le modalità, che necessariamente dovranno essere oggetto di esame contrattuale.

La definizione degli organici e la continuità didattica

Secondo l'art. 3, c. 2 lett. b), alla definizione dell'organico Ata si provvede tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale. La disposizione è però scarsamente efficace, essendo vincolata al rispetto dell'attuale consistenza dell'organico.

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici si insiste molto sui compiti di assistenza "previsti dal profilo professionale", cosicché

gli Enti locali garantiscono gli interventi per l'autonomia e la comunicazione in "coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici". Inoltre, per l'assegnazione dei collaboratori scolastici a compiti di assistenza, le scuole dovranno tener conto, nei limiti dell'organico assegnato, del genere degli alunni. Ancora una volta, non si comprende come potranno i collaboratori scolastici garantire la continuità dell'assistenza agli alunni disabili, in presenza di carenze di organico e con i vincoli nella sostituzione del personale assente, introdotti con finanziaria 2015.

Per quanto riguarda l'organico dei docenti, è stato eliminato l'innalzamento del limite di 20 alunni di norma per la costituzione di classi prime, limite introdotto con Dpr 20 marzo 2009, n. 81 e che il testo originario avrebbe voluto portare a 22. Questa disposizione aveva sollevato molte polemiche anche perché in evidente contraddizione con i dichiarati intenti di miglioramento dell'inclusione scolastica a cui era ispirata la delega.

Da sottolineare che la proposta di organico viene effettuata dal dirigente scolastico, sentito il Gruppo di lavoro per l'inclusione, composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale Ata, nonché da specialisti della Asl del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico.

Infine il decreto prevede alcune misure per la continuità del progetto educativo e didattico:

- a) Il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione;
- b) il dirigente scolastico può

Ancora una volta, non si comprende come potranno i collaboratori scolastici garantire la continuità dell'assistenza agli alunni disabili, in presenza di carenze di organico e con i vincoli nella sostituzione del personale assente.

proporre, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato su posti di sostegno didattico, ulteriori contratti a tempo determinato per l'anno successivo, nell'interesse dell'alunno e valutata l'eventuale richiesta della famiglia. Questa disposizione richiede evidentemente la modifica del Regolamento sul conferimento delle supplenze;

- c) al fine di garantire la continuità didattica, viene richiamata l'applicazione del già vigente art. 461 del Tu 297/94, secondo il quale non si dà luogo a spostamenti del personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico.

Queste misure appaiono del tutto residuali. È inoltre incoerente sostenere il principio della continuità didattica e richiamare nel medesimo articolo il limite dei 36 mesi di servizio previsto all'art. 1 c. 131 della L. 107/2015 per il conferimento di supplenze.

Riteniamo piuttosto che la continuità didattica debba essere garantita in modo sostanziale mediante la riduzione dello scarto tra organico di diritto e di fatto, attraverso un'ampia stabilizzazione del personale che eviti il cronico ricorso alla nomina dei supplenti e fornisca finalmente risposte strutturali sul delicato tema dell'inclusione.